

**Delib.G.P. 9 gennaio 2012, n. 19 <sup>(1)</sup>.**

**Individuazione dei servizi e strutture sociali multizonali - revoca della *Delib.G.P. 13 febbraio 2006, n. 489.***

---

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 gennaio 2012, n. 4.

---

## LA GIUNTA PROVINCIALE

prendendo atto delle seguenti disposizioni normative, atti amministrativi e circostanze:

dell'*articolo 18 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche, il quale prevede che la Giunta provinciale individui i servizi sociali multizonali in base alle loro finalità specifiche e caratteristiche tecniche e specialistiche;

Visto il parere positivo espresso dal Consiglio dei Comuni del 28 novembre 2011 la cui condizione non viene inserita nella delibera, siccome i costi di tutti servizi e strutture multizonali sono sempre finanziati dalla provincia al 100 per cento;

la *delibera del 13 febbraio 2006, n. 489*, nel quale la Giunta provinciale aveva già provveduto all'individuazione dei servizi sociali multizonali;

Si ritiene inoltre necessario e sensato in considerazione del nuovo sistema di finanziamento della quota pro capite ponderata e poiché a livello provinciale è stato istituito un numero crescente di servizi e strutture, e che alcuni di quelli preesistenti hanno subito delle modifiche, provvedere ad una nuova individuazione dei servizi sociali multizonali;

e

Delibera

---

### [Testo della deliberazione]

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1. di approvare l'allegato documento allegato A) "Servizi multizonali ai sensi dell'*articolo 18 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13*, e successive modifiche", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di revocare la *deliberazione della Giunta provinciale del 13 febbraio 2006, n. 489*, di pari oggetto;

3. che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Allegato A)**

**"Servizi multizonali" ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche**

**Articolo 1 Definizione.**

1. I servizi sociali multizonali sono servizi e strutture che, per le loro specifiche finalità e per le caratteristiche tecniche e specialistiche non possono o non devono essere offerti da ogni comunità comprensoriale o da ogni azienda per i servizi sociali; pertanto il loro bacino di utenza comprende sempre un territorio la cui estensione include più enti gestori di servizi sociali.

2. Figurano come servizi/strutture multizonali le/i seguenti servizi/strutture:

<b>Nr.</b>	<b>SERVIZIO - STRUTTURA</b>	<b>Bacino di utenza</b>
1.	Consultori familiari	intera provincia
2.	Servizio Casa delle donne (Casa delle donne, Alloggi protetti e Centro antiviolenza)	intera provincia
3.	Servizio di consulenza tecnica e ausili per persone con disabilità fisica - Merano	intera provincia
4.	Sostegno precoce di bambini ipovedenti e non vedenti	intera provincia
5.	Accompagnamento familiare e sostegno precoce di bambini con disabilità	intera provincia
6.	Strutture e consultorio per profughi	intera provincia
7.	Consultori per stranieri	intera provincia
8.	Strutture per stranieri	intera provincia
9.	Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati - Bolzano - MISNA	intera provincia
10.	Servizi di "bassa soglia"	intera provincia
11.	Comunità alloggio per persone con disabilità fisica grave	intera provincia
12.	Servizio Adozioni Alto Adige	intera provincia
13.	Focolare	intera provincia
14.	Comunità alloggio sociopedagogiche integrate - solo per i posti sociosanitari (*)	intera provincia
15.	Comunità alloggio socioterapeutiche (*)	intera provincia
16.	Ambulatori specialistici per la salute psicosociale nell'età infantile ed evolutiva (*)	intera provincia
17.	Casa del Gesù di Cornaiano - posti per persone con disabilità	intera provincia
18.	Convitto e laboratorio protetto per ciechi e persone ipovedenti - Centro Ciechi Bolzano	intera provincia
19.	Convitto per persone disabili con gravi disturbi comportamentali: Casa Ploner, Merano	intera provincia
20.	Servizi residenziali e semiresidenziali socio-pedagogiche e socio-pedagogiche integrati per minori	intera provincia
21.	Servizi di riabilitazione lavorativa	Comprensori sanitari

- |     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 22. | Comunità alloggio per malati psichici   | Comprensori sanitari |
| 23. | Comunità alloggio riabilitativa per persone con problemi di tossicodipendenza (La Strada - Bolzano) | intera provincia     |
| 24. | Mediazione penale minorile  | intera provincia     |
- (\*) Finanziamento dei servizi/strutture delle lettere 14-16: Gli importi non vengono aumentati del 5%.

3. Tutti gli altri servizi sociali ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali di cui al *decreto n. 30 del 2000* e del piano sociale devono essere possibilmente offerti in rapporto al fabbisogno della popolazione e in conformità al piano sociale, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (deliberazione n. 763 del 3 maggio 2010) di ciascun ente gestore di servizi sociali e devono essere messi a disposizione in prevalenza degli utenti del rispettivo bacino di utenza.

4. L'utente può richiedere delle prestazioni di servizi ambulatoriali e di assistenza economica esclusivamente all'ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, come previsto nel *decreto n. 30 del 2000*.

5. Se un utente vuole usufruire di un servizio residenziale o semiresidenziale, di cui al comma 3, che ha sede al di fuori del bacino dell'ente gestore di competenza, è tenuto a presentare una richiesta con specifica motivazione all'ente gestore dei servizi sociali cui appartiene. Una copia della richiesta deve essere inoltrata per conoscenza all'ente gestore che eventualmente fornisce la prestazione. Tale ente decide se fornire o meno la/le prestazione/i richiesta/e. Se l'ente gestore di competenza accoglie la richiesta, rilascia la relativa dichiarazione, nella quale assicura la copertura dei costi del servizio all'ente che eroga la/le prestazione/i. Il costo globale delle prestazioni fornite viene compensato tra gli enti interessati. Il procedimento descritto viene applicato anche ai servizi multizonali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 17 - 24.

---

## **Articolo 2** *Accesso ai servizi e alle strutture multizonali.*

1. Dato che i servizi sociali multizonali perseguono finalità molto specifiche e presentano particolari caratteristiche tecniche e specialistiche, essi devono essere accessibili a tutti gli utenti - ai sensi del *D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30*, e successive modifiche - destinatari del servizio, indipendente dal fatto a quale ente gestore dei servizi sociali essi stessi sono territorialmente collocabili.

2. Nel caso di strutture residenziali e semiresidenziali multizonali, è necessario stilare una graduatoria di tutti i richiedenti che vogliano esservi ammessi, in modo tale da garantire pari condizioni di accesso a tutti i possibili destinatari. Nella compilazione della graduatoria o della lista di attesa, il criterio dell'appartenenza dell'utente al bacino di utenza dell'ente gestore dei servizi sociali in cui ha sede la struttura non può costituire criterio di preferenza.

3. Il/la richiedente e l'ente gestore dei servizi sociali di competenza hanno il diritto di conoscere in ogni momento quale posizione occupa in graduatoria il/la richiedente.

4. L'utente o l'ente gestore dei servizi sociali di competenza può presentare ricorso presso la Sezione ricorsi della Consulta provinciale dell'assistenza sociale.

---

---

**Articolo 3** *Finanziamento dei servizi/delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 1-16.*

1. A tutela del/la singolo/a utente, o sulla base di specifiche finalità oppure di un piano specialistico, seguito da taluni servizi/strutture, ovvero data l'unicità di questi ultimi sull'intero territorio della provincia di Bolzano, per questi servizi multizonali non viene effettuata alcuna fatturazione reciproca dei costi tra gli enti gestori dei servizi sociali e non è neppure necessaria la relativa dichiarazione, nella quale l'ente gestore di competenza assicura la copertura dei costi del servizio all'ente che eroga la prestazione. L'ente che eroga la prestazione riceve invece direttamente dal Fondo sociale provinciale (spese correnti) il rimborso dei costi riconosciuti e approvati, detratte le entrate stimate.

---

---

**Articolo 4** *Disposizioni finali.*

1. Ove non sia diversamente disposto, anche ai servizi multizonali si applicano le disposizioni del *D.P.G.P. n. 30/2000*, e successive modifiche, sul calcolo delle tariffe e sulla compartecipazione al relativo pagamento per gli utenti, i loro nuclei familiari, nonché per gli enti gestori dei servizi sociali territorialmente competenti.

---

---